

Codice A1610B

D.D. 24 settembre 2021, n. 605

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) - Intervento: Realizzazione nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile in Via Bellaria s.n.c., N.C.T. Foglio n. 12, particella n. 382. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 605/A1610B/2021

DEL 24/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) – Intervento: Realizzazione nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile in Via Bellaria s.n.c., N.C.T. Foglio n. 12, particella n. 382. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dallo Sportello Unico Associato di Borgomanero (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

atteso che il Soprintendente ha richiesto, per il tramite dello Sportello Unico Associato di Borgomanero, documentazione integrativa al fine dell'espressione del parere di competenza;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente, vista la ulteriore documentazione pervenuta (file NO28078-001-lettera-integrazione.pdf.p7m e documentazione fotografica integrativa - file NO28078-001-PAE-INT-26.07.2021.pdf.p7m) e che nel complesso forma oggetto del provvedimento, ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106, nelle more del quale è pervenuta, per il tramite dello Sportello, una nota di precisazione da parte del Soprintendente stesso in merito al parere rilasciato, anche a seguito delle osservazioni formulate dal richiedente;

preso atto della suddetta nota;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2) e la relativa nota di precisazione (allegato 3);

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2) come precisato nella nota di cui all'allegato 3, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/636/2021A/A1600A

Rif. n. 49954/A1610B del 29/04/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ROMAGNANO SESIA (NO)
Intervento: Realizzazione nuova stazione radio base per rete di telefonia
mobile in Via Bellaria s.n.c., N.C.T. Foglio n. 12, particella n. 382 - Pratica
13970161009-20042021-1606
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico Associato di Borgomanero (NO), in data 29/04/2021, con nota prot. n. 13497 del 27/04/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una nuova stazione radio base, con installazione, su plinto di fondazione, di un sostegno poligonale in carpenteria metallica di altezza pari a 30 m e pennone sommitale di altezza 6 m ad ospitare i relativi apparati tecnologici (n. 6 antenne H 200 cm, n. 3 parabole Ø60 e n. 7 moduli RF), in apposita area recintata;

per la realizzazione degli interventi in esame è prevista l'occupazione di una superficie leggermente acclive, situata in contesto periurbano caratterizzato dalla presenza di aree agricole con bordi boscati, raggiungibile mediante percorso sterrato;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g) del D.Lgs 42/2004,

considerato che per la realizzazione degli interventi non è previsto l'abbattimento di vegetazione arborea,

considerato altresì che il palo di sostegno viene realizzato in acciaio zincato e che la finitura superficiale così prevista, opaca e di colorazione neutra, consente di rendere meno visibile il sostegno da punti di vista collocati a distanza dall'impianto, comunque parzialmente schermato dalla vegetazione arborea esistente,

considerato inoltre che non si riscontrano interferenze/confronti visivi rilevanti con elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., prescrivendo che al termine delle lavorazioni venga prontamente sgomberata l'area occupata dalle lavorazioni, procedendo al ripristino delle stesse come da progetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Tecnica illustrativa e Paesaggistica DPCM 12.12.2005</i>	13970161009-20042021-1606.004.PDF.P7M
2	<i>Schede Tecniche descrittive degli impianti radianti – Allegati alla Relazione Tecnica</i>	13970161009-20042021-1606.005.PDF.P7M
3	<i>Elaborati grafici - inquadramento, stato di fatto e stato di progetto – Tavole F1, F2, F3, F4, F5</i>	13970161009-20042021-1606.006.PDF.P7M
4	<i>Elaborato grafico – pianta d’insieme - stato di fatto e stato di progetto - Tav. E</i>	13970161009-20042021-1606.010.PDF.P7M
5	<i>Relazione Tecnica di asseverazione in merito alla situazione urbanistica e vincolistica</i>	13970161009-20042021-1606.011.PDF.P7M
6	<i>Documentazione fotografica</i>	13970161009-20042021-1606.012.PDF.P7M
7	<i>Scheda tecnica impianto radiotrasmittente</i>	13970161009-20042021-1606.013.PDF
8	<i>Dichiarazione di fattibilità strutturale</i>	13970161009-20042021-1606.014.PDF.P7M

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Al SUAP ASSOCIATO DEL COMUNE DI
BORGOMANERO

E p.c. Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio

Comune di Romagnano Sesia (NO)

Risp. al prot. n. 5347 del 29/04/2021

rif. prot. 13494 del 27/04/2021

prot. n. 6812 del 26/05/2021

rif. prot. n. 60757 del 25/05/2021

ns. rich. integrazioni prot. n. 9091 del 13/07/2021;

risp. prot. n. 9832 del 28/07/2021

rif. prot. n. 25144 del 27/07/2021

Class. 34.43.01/683.1

Oggetto: ROMAGNANO SESIA (NO) – via Bellaria, snc – NCT Foglio 12, mapp. 382
Installazione di nuovo impianto fisso per telecomunicazioni e radiodiffusione potenza in singola antenna maggiore di 20W - SUAP 6561 - pratica n. 13970161009-20042021-1606
Richiedente: XXXXXXXXXX
Parere vincolante autorizzazione paesaggistica nell'ambito di procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 (Art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42)

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Esaminata la documentazione pervenuta, comprese le integrazioni richieste da questo Ufficio con prot. n. 9091 in data 13/07/2021; considerato che l'intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione radio base, con installazione di un sostegno poligonale in carpenteria metallica di altezza pari a 30 m e pennone sommitale di altezza 6 m, atto ad ospitare i relativi apparati tecnologici consistenti in n. 6 antenne H 200 cm, n. 3 parabole Ø60 e n. 7 moduli RF;

Esaminato il contesto periurbano in cui si situa l'intervento, caratterizzato dalla presenza di un'area con bordi boscati classificata come agricola, raggiungibile mediante un percorso sterrato, situata in prossimità di aree edificate di tipo residenziale;

Considerato che nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento, esiste una stazione SRB che "ospita già n. 2 gestori di telefonia mobile e non è idoneo ad ospitarne un altro in virtù del fatto che strutturalmente è già al limite tenendo conto degli apparecchi radianti attualmente presenti e dei futuri sviluppi tecnologici in programma nell'imminente futuro", come si evince dalla documentazione integrativa trasmessa dal Richiedente;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica con nota prot. 60757 del 25/05/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 6812 del 26/05/2021;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti, **esprime parere favorevole** alle opere proposte facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota succitata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Si chiede di valutare la possibilità di mitigare la visibilità del manufatto dalle pubbliche vie, incrementando la presenza di specie arboree autoctone d'alto fusto intorno all'impianto, arretrandone la posizione per quanto possibile.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa della documentazione integrativa richiesta.

Il Responsabile del Procedimento
arch. B. Cerrocchi

II SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Antonella Ranaldi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Al SUAP ASSOCIATO DEL COMUNE DI
BORGOMANERO

*E p.c. Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio*

Comune di Romagnano Sesia (NO)

*Risp. al prot. n. 12130 del 16/09/2021
rif. prot. 29749 del 15/09/2021
Class. 34.43.01/683.1*

Oggetto: ROMAGNANO SESIA (NO) – via Bellaria, snc – NCT Foglio 12, mapp. 382
Installazione di nuovo impianto fisso per telecomunicazioni e radiodiffusione potenza in singola antenna maggiore di 20W - SUAP 6561 - pratica n. 13970161009-20042021-1606
Richiedente: [REDACTED]
Parere vincolante autorizzazione paesaggistica nell'ambito di procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 (Art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42)

COMUNICAZIONE

Con riferimento all'intervento in epigrafe, viste le osservazioni trasmesse dal SUAP Associato del Comune di Borgomanero per conto di [REDACTED] in data 15/09/2021 con prot. n. 29749, acquisite agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12130 del 16/09/2021, si comunica che si prende atto dell'impossibilità di realizzare un arretramento dell'impianto, come suggerito nella nota prot. n. 11913 del 13/09/2021, "per problemi legati alla disponibilità dell'area e alla natura della stessa".

Con l'occasione si segnala che, a causa di un refuso, la frase "Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa della documentazione integrativa richiesta" è da intendersi sostituita dall'espressione "Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo".

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. B. Cerrocchi

per il SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi

arch. Chiara Galvan
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate

